



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza sindacale n. 284 del 18/05/2020

Oggetto: Mercatini settimanali. Determinazioni.

IL SINDACO

Richiamato il DPCM 17 maggio 2020;

Letto l'art. 7, comma 3 e 4, dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 secondo cui *“sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali”* e che *“per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida”*;

Preso atto delle misure prescritte nell'allegato 1 della prefata ordinanza rubricato *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Tenuto conto che le predette linee guida con riferimento al **“COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”** prevedono quanto segue:

a) Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

b) Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Considerato, altresì, che nelle predette linee guida viene statuito quanto segue:

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale¹;
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

¹

Allegato 5 DPCM 26 aprile 2020

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

Dare atto che sulla base:

- della programmazione commerciale vigente presso il comune di Ragusa, sono previsti i seguenti mercati, comprensivi del settore alimentare e non alimentare:

Giornate	Zona
Lunedì	Via del Giardino a Ragusa Ibla
Martedì	P.zza De Gaspari a Ragusa Superiore
	Via Caboto a Marina di Ragusa
Mercoledì	Selvaggio a Ragusa Superiore
Giovedì	P.zza Ecce Homo a Ragusa Centro
Venerdì	Via Liguria a Ragusa Superiore
Sabato	Via Paestum a Ragusa Superiore

- Della normativa, statale e regionale, di emergenza sono già attivati i mercati precedentemente enucleate limitatamente al settore alimentare nel rispetto delle prescrizioni imposte e, segnatamente, dall'allegato 5 DPCM 26 aprile 2020;

Rilevato che nell'ampliare il numero delle attività consentite da parte del DPCM 17 maggio 2020 e dall' Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 risulta necessario prevedere la possibilità di includere nell'ambito dei mercati anche gli operatori del settore non alimentare;

Dato atto che tale possibilità è subordinata ad apposita istruttoria finalizzata:

- 1) ad individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- 2) In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale sulla base di quanto previsto dalle linee guida con riferimento al **“COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”**

Sentito il Comando della Polizia Locale e il Settore dello Sviluppo Economico;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la normativa, regionale e regolamentare, in materia di commercio su area pubblica;

ORDINA E DISPONE

Sulla base di quanto evidenziato nel presente atto il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per relationem quanto segue:

- 1) Confermare le determinazioni precedentemente assunte in materia dei cd. mercatini degli agricoltori;
- 2) Attivare, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte dei competenti uffici sulla base di quanto previsto dalle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*, i mercati settimanali nei termini e nelle forme successivamente indicate:

Giornate	Zona	Genere
Lunedì	Via del Giardino a Ragusa Ibla	Alimentare e Non alimentare
Martedì	P.zza De Gaspari a Ragusa Superiore	Solo alimentare
	Via Caboto a Marina di Ragusa	Alimentare e Non alimentare
Mercoledì	Selvaggio a Ragusa Superiore	Alimentare e Non alimentare
Giovedì	P.zza Ecce Homo a Ragusa Centro	Solo alimentare
Venerdì	Via Liguria a Ragusa Superiore	Solo alimentare
Sabato	Via Paestum a Ragusa Superiore	Alimentare e Non alimentare (da posizionare su un solo lato)

- 3) Adottare per i mercati settimanali le sottoindicate misure:

a) Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 secondo quanto previsto nelle planimetrie allegate;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:

- a) sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- b) dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- c) dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione;
- d) l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- e) che le operazioni di chiusura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 14,00 e che il posteggio dovrà essere lasciato pulito e libero da qualunque tipologia di rifiuti;

- f) l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato dagli operatori del mercato;
- g) la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
- h) Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.
- i) In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato

b) Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

c) Misure a carico utenti mercati:

Ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare *“mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso”*.

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020, l'applicazione delle sottoindicate sanzioni:

1) Operatori area mercatale:

Si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

2) Utenti mercato:

Coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o non mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00.

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Ragusa
- Dirigente Settore Commercio.
- Protezione Civile Comunale;
- Ditta Busso per posizionamento appositi contenitori per allocazione di guanti e mascherine;
- Presidenza Regione Siciliana.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo pretorio informatico, entra in vigore a decorrere dal 20 maggio 2020 e avrà efficacia fino a 7 giugno 2020, salvo proroga, fermo restando che la stessa può essere modificata, revocata e/o rettificata per sopravvenute evenienze di interesse pubblico correlata al fenomeno emergenziale.

Dal Palazzo di Città, 18 maggio 2020

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì